



**COMUNE DI NICOSIA**  
**Terzo Settore**  
**Ufficio Tributi**

**Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento  
del Consiglio Tributario**

(Art 18, comma 2, Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78,  
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 121 in data 7/12/2011

## **CAPO I**

### **Istituzione e compiti del Consiglio Tributario**

#### **Articolo 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto l'istituzione e la disciplina per il funzionamento del Consiglio tributario, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Il Consiglio Tributario rappresenta organo consultivo dell'amministrazione comunale, chiamato a collaborare e supportare l'amministrazione medesima nello svolgimento dei compiti connessi alla partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo previsto dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Articolo 2 – Compiti del Consiglio Tributario**

1. Al Consiglio Tributario sono attribuiti i seguenti compiti:
  - a) individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia del territorio anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 19, comma 12 del D.L. n. 78/2010;
  - b) individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia dell'Entrate, Inps ed altri soggetti, istituzionali e non, al fine di rendere effettiva e concreta la partecipazione del comune all'accertamento fiscale e contributivo;
  - c) esaminare annualmente, anche limitatamente a liste di soggetti selezionati, copia delle dichiarazioni dei redditi presentati dai contribuenti, al fine di segnalare elementi utili ad integrare i dati ivi contenuti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi;
2. Il Consiglio Tributario può inoltre formulare pareri, osservazioni suggerimenti e proposte in materie tributarie su richiesta della Giunta Municipale. Esso esprime

parere obbligatorio ma non vincolante in ordine alle proposte di deliberazioni inerenti la disciplina dei tributi comunali.

3. Provvede, altresì a raccogliere dati e notizie desunti da fatti atti, indicativi di capacità contributiva delle persone che ricadono nel territorio comune, o anche se non residenti, vi possiedono beni o vi svolgono attività economica, rimettendone le conclusioni alla Giunta Municipale, la quale può inviare tali segnalazioni all'anagrafe tributaria, all'ufficio distrettuale delle Imposte Dirette competente ed al Comune di residenza.

## **CAPO II**

### **Composizione ed elezione del Consiglio Tributario**

#### **Articolo 3 – Composizione del Consiglio Tributario**

1. Il Consiglio Tributario è composto da tre membri, tra cui un Presidente, eletto dagli stessi membri.

#### **Articolo 4 – Requisiti e cause di ineleggibilità**

1. Possono essere eletti nel Consiglio Tributario i residenti del territorio comunale che non presentano cause ostative alla candidatura alla carica di consigliere comunale previste dall'articolo 58 del D. Lgs. n. 267/2000 e siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) età non inferiore a ventisei (26) anni ne superiore a sessanta (60) anni;
  - b) adeguata e documentata esperienza nel settore tributario;
  - c) mini laurea e laurea in economia, giurisprudenza e scienze politiche.
2. Rappresentano cause di ineleggibilità e non possono far parte del Consiglio Tributario:
  - a) coloro che ricoprono altra carica elettiva pubblica;
  - b) coloro che svolgono abitualmente attività di assistenza o di rappresentanza dei contribuenti in ambito fiscale o contributivo o, siano professionalmente funzionari di categoria;
  - c) i membri ed i segretari delle Commissioni Tributarie di primo e di secondo grado;
  - d) i magistrati in attività di servizio;
  - e) persone in rapporto di coniugio parentela entro il quarto grado fra di loro e affinità entro il II°;

- f) coloro che hanno un contenzioso di qualsiasi natura con il Comune e con gli Enti dell'Amministrazione finanziaria ;
- g) coloro che hanno riportato condanne penali o per i quali esistono carichi pendenti.

#### **Articolo 5 – Formazione dell'elenco dei candidati**

1. Al fine di individuare i candidati alle elezioni del Consiglio Tributario, il Comune emette apposito avviso da pubblicare all'albo Pretorio dell'Ente e nell'ambito del territorio comunale tramite il servizio di affissioni o altri idonei canali di comunicazione per almeno sette giorni.
2. I soggetti interessati, entro il termine indicato nell'avviso di cui al comma precedente, devono presentare apposita domanda al Comune nella quale dichiarano il possesso dei requisiti previsti e l'assenza di cause di ineleggibilità. Alla domanda deve altresì essere allegato apposito curriculum vitae volto ad acquisire informazioni utili in merito agli studi ed alla competenza professionale del soggetto.
3. Sulla base delle domande presentate e previa istruttoria inerente il possesso dei requisiti necessari nonché l'assenza di cause di ineleggibilità, l'ufficio Tributi predispone apposito elenco dei candidati da sottoporre al Consiglio Comunale ai fini della elezione del Consiglio Tributario.
4. L'elenco dei candidati ha una validità di due anni e mezzo e potrà essere utilizzato anche successivamente all'elezione, per eventuali sostituzioni che si dovessero rendere necessarie nel corso del mandato.

#### **Articolo 6 – Elezione del Consiglio Tributario**

1. I componenti del Consiglio Tributario vengono eletti dal Consiglio Comunale secondo criteri che rispettino la competenza dei componenti e la rappresentatività del territorio, tra i soggetti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 5.
2. Il voto per l'elezione dei Consiglieri Tributarî è segreto. Ogni consigliere può esprimere una preferenza. In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano di età. Non sono previsti supplenti. All'atto dell'elezione viene individuato anche il Presidente.
3. I consiglieri eletti devono far pervenire l'accettazione della carica, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notifica della delibera ovvero della partecipazione di nomina.

4. I consiglieri una volta accettata la nomina, sono legati all'Ente da un rapporto di mandato.

#### **Articolo 7 – Durata del Consiglio Tributario**

1. I Consiglieri tributari durano in carica due anni e mezzo dalla data di insediamento e decadono con la scadenza del mandato amministrativo che li elegge.
2. Nei casi di cessazione, revoca e decadenza dalla carica di consigliere, il Consiglio Comunale nel prenderne atto, procede alla sua sostituzione. In tal caso i nuovi eletti scadono contemporaneamente a quelli in carica.
3. Il Consiglio Comunale provvede entro il termine di scadenza del mandato, all'elezione del nuovo organo.
4. Il Consiglio Tributario, per il principio della continuità amministrativa, assolve le sue funzioni fino all'accettazione della carica di tutti i membri del nuovo consiglio tributario e, comunque per un periodo massimo di quaranta giorni dalla data di scadenza del mandato.

#### **Articolo 8 – Cessazione, revoca e decadenza dalla carica**

1. Il consigliere tributario cessa dalla carica per:
  - a) scadenza del mandato;
  - b) dimissioni volontarie;
  - c) impossibilità di svolgere il proprio mandato per un periodo di tempo continuativo superiore a centocinquanta giorni. Il presidente ne dà comunicazione all'Ente entro cinque giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'impedimento.
2. Il consigliere tributario viene revocato dall'incarico per gravi inadempienza nell'espletamento delle sue funzioni nonché per violazioni degli obblighi di cui all'articolo 11.
3. il Presidente del Consiglio tributario o il Sindaco contesterà i fatti al Consigliere tributario, assegnando un termine di dieci giorni per le controdeduzioni.
4. Il consigliere decade dall'incarico:
  - a) per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a quattro sedute consecutive del consiglio;
  - b) per sopravvenuta incompatibilità allo svolgimento dell'incarico.
5. La cessazione e la decadenza della carica vengono dichiarate dal Consiglio comunale che, nella stessa seduta o, nella prima seduta utile successiva, provvederà alla sostituzione. Nel caso di dimissioni volontarie il consigliere resta in carica fino all'accettazione dell'incarico da parte del sostituto.

6. La revoca viene disposta con deliberazione del Consiglio Comunale da notificare all'interessato entro dieci giorni dall'adozione.

### **CAPO III**

#### **Funzionamento del Consiglio Tributario**

##### **Articolo 9 – Rappresentanza del Consiglio Tributario**

1. Il Consiglio Tributario è rappresentato, in tutte le istanze, dal suo presidente. Quest'ultimo funge da unico referente nei rapporti tra il Comune e il Consiglio medesimo.

##### **Articolo 10 – Attività del Consiglio Tributario**

1. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione dei pareri, relazioni ed ogni altro atto da parte del presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.
2. La convocazione del Consiglio è disposta dal presidente anche su richiesta del Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale ovvero dal responsabile dell'ufficio tributi senza l'osservanza di particolari formalità.
3. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate e sono valide con la partecipazione di almeno due componenti, in caso di assenza del presidente le sue funzioni saranno assunte dal consigliere più anziano di età.
4. Alle sedute del Consiglio tributario assiste anche un segretario, nominato dal Segretario Generale. Alle sedute possono inoltre assistere, senza diritto di voto, il Sindaco o suo delegato e il Responsabile del Servizio Tributi.

##### **Articolo 11 – Obblighi dei consiglieri**

1. I consiglieri tributari sono tenuti al più scrupoloso rispetto del segreto d'ufficio per quanto riguarda la conoscenza di qualsiasi dato e notizia riguardante i contribuenti. A tal fine nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio Tributario, potrà essere utilizzato per fini diversi da quelli per i quali sono stati acquisiti. La violazione del segreto d'ufficio comporta la decadenza dalla carica oltre a tutte le conseguenze di legge.
2. E' fatto obbligo ai consiglieri tributari di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, i parenti fino al quarto grado e gli affini

entro il secondo grado, di coloro con i quali hanno rapporti di debito e credito, di coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione.

#### **Articolo 12 – Locali e mezzi del consiglio tributario**

1. Il consiglio tributario ha sede presso gli uffici del Comune, in idoneo locale per le proprie riunioni e per la conservazione della documentazione.
2. Ai componenti del Consiglio Tributario viene assegnata apposita casella di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni istituzionali.

#### **Articolo 13 – Rapporti con l'Amministrazione comunale**

1. Il Consiglio Tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni può avvalersi del supporto tecnico degli uffici comunali;
2. Può ricevere da tutti i Servizi dell'Ente, tramite motivata richiesta del Presidente, copia dei documenti ed elementi in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle proprie funzioni. Tali richieste devono essere indirizzate in copia anche al Responsabile del Settore Tributi.
3. Il Consiglio Tributario, nell'esercizio delle sue funzioni partecipa, se invitato, alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta, a richiesta dei rispettivi Presidenti.

#### **Articolo 14 – Trattamento economico**

1. Ai componenti del Consiglio Tributario verrà corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta, nella misura pari a quello percepito dai consiglieri comunali. Le sedute mensili non possono superare il numero di due.
2. Oltre al compenso di cui al comma precedente non spetta ai consiglieri tributari alcun rimborso per le spese sostenute nell'espletamento del mandato.

### **CAPO IV**

#### **Norme finali**

#### **Articolo 15 – Norma transitoria ed entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera.
2. In sede di prima convocazione del Consiglio Tributario promosso dal Sindaco per l'elezione di cui all'art. 6, funge da Presidente temporaneo il componente più anziano per età e come verbalizzante il Segretario Comunale allo scopo di provvedere con rigorosa osservanza della norma predetta.